

COSA SUCCIDE SE IL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI NON FUNZIONA? O COMUNQUE SE UN DEPOSITO TELEMATICO OBBLIGATORIO, PER IL QUALE È PREVISTO UN TERMINE DI DECADENZA, È PRECLUSO PER CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE?

Su queste eventualità occorre prestare la massima attenzione in quanto è capitato che i depositi di alcuni Colleghi siano stati rifiutati o dichiarati inammissibili (si pensi, per esempio, ad una impugnazione da depositare innanzi al Tribunale, come, tipicamente, l'appello) in quanto, a fronte di un malfunzionamento NON DOVUTO ai sistemi ministeriali o del singolo Ufficio giudiziario, alcuni utenti abbiano ritenuto, unilateralmente, di adottare il deposito a mezzo pec!

In effetti, la normativa fondamentale in tema è quella di cui agli artt. 175 e 175 bis c.p.p. ed involge appunto anche il caso in cui il deposito sia stato impedito all'utente per *caso fortuito* o *forza maggiore*, quindi a prescindere dal malfunzionamento dei sistemi ministeriali.

Per rimanere in tema di impugnazione e, in particolare, di **appello** da depositarsi innanzi al Tribunale, ricordiamo che l'art. 582, comma 1, c.p.p., nel testo introdotto dalla riforma Cartabia penale (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150), stabilisce che il deposito dell'impugnazione presso la Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato debba avvenire con le modalità previste dall'art. 111 *bis* c.p.p., ossia con **modalità esclusivamente telematiche** che, per quanto riguarda noi difensori, consiste nel deposito tramite il **portale del deposito degli atti penali PDP**.

Evento, per il quale, trattandosi di **appello** da depositarsi innanzi al **Tribunale**, il portale è **obbligatorio** a fronte del disposto dell'art. 3 del D.M. 29.12.2023, n. 217, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 27.12.2024, n. 206 *in parte qua* "non toccato" dal recente D.M. 31.12.2025, n. 206 (come più volte chiarito nelle nostre guide pdf pubblicate nell'apposita sezione del nostro sito internet, ossia quello dedicato ai tutorial, in calce alla pagina Home).

Quindi, si diceva, a fronte del disposto degli artt. 175 e 175 bis c.p.p., occorre distinguere tra:

- 1- l'ipotesi in cui il malfunzionamento dei sistemi informatici riguardi in via generalizzata i domini del Ministero della Giustizia o comunque uno specifico Ufficio giudiziario, quindi, in tale ultimo caso, in ambito locale (art. 175 *bis* c.p.p.);
- 2- dall'ipotesi in cui il difensore non abbia potuto depositare un atto telematicamente per *caso fortuito* o *forza maggiore* ossia per circostanze estranee ai suddetti malfunzionamenti (art. 175 c.p.p.) o che si vanno ad accumulare con questi ultimi.

Nella **prima ipotesi**, vi è quindi un **onere di certificazione o di attestazione** del malfunzionamento (del relativo periodo e del tempo di ripristino) a carico, rispettivamente, del Ministero della Giustizia (e abbiamo visto che spesso, sul portale, viene annunciato tale malfunzionamento ed il suo periodo temporale: come ad esempio, quello di ieri, 13.01.2026) e del Dirigente del singolo Ufficio interessato.

Nella **seconda ipotesi** vi è un **onere di allegazione in capo alla parte** (e quindi, nel nostro esempio, al difensore) che sostenga l'esistenza di un impedimento al compimento di un atto per il quale la legge preveda un termine di decadenza (come, appunto, per l'**appello**).

Quindi, nella **prima ipotesi**, durante il periodo certificato e preannunciato di malfunzionamento, generale e/o locale, i depositi possono avvenire in via *analogica* e quindi anche a mezzo *pec* (essendo nota la dicotomia e assoluta equipollenza tra deposito cartaceo e deposito *pec*) e, nel caso in cui i difensori non siano comunque riusciti a depositare in forma cartacea o *pec* in detto periodo, per *caso fortuito* o *forza maggiore* (ossia per circostanze coesistenti, diverse ed ulteriori rispetto ai predetti malfunzionamenti dei sistemi ministeriali generali e locali), in relazione al quale per loro sia scaduto un termine di decadenza, possono essere restituiti nei termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. (che andiamo ad illustrare qui di seguito, in relazione alla seconda ipotesi prospettata).

Mentre, nella **seconda ipotesi**, ossia quando, senza che vi siano stati malfunzionamenti ministeriali preannunciati, il difensore non sia riuscito a rispettare un termine previsto a pena di decadenza per *caso fortuito* o *forza maggiore*, possono provare tale impedimento "incolpevole" tramite richiesta da depositare, a termine di decadenza, **entro 10 giorni** da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.

Quindi, in relazione alla scadenza di termini previsti a pena di decadenza:

per il malfunzionamento dei sistemi ministeriali, generali e locali > art. 175 *bis* c.p.p.;

per l'impossibilità di deposito dovuto a *caso fortuito* o *forza maggiore* (anche nel periodo di preannunciato malfunzionamento) > art. 175 c.p.p.

Concludendo, il difensore che non sia riuscito a depositare un **appello** per un fatto costituente *caso fortuito* o *forza maggiore* che prescinde dal malfunzionamento dei sistemi ministeriali, non può autonomamente adottare il deposito *pec* o *cartaceo*, sia pure allegando la documentazione che dimostri tali circostanze! Ma deve fare la richiesta di restituzione nei termini entro i dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento incolpevole.

Mentre, se nel termine di malfunzionamento dovuto ai sistemi ministeriali o locali della singola Autorità destinataria scada un termine previsto a pena di decadenza, il difensore può autonomamente adottare il *deposito cartaceo* o *pec* e, se risulta impedito anche questo tipo di deposito per circostanze dovute al *caso fortuito* o alla *forza maggiore*, deve parimenti richiedere di essere rimesso nei termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p.

Quindi, occorre fare attenzione: le scelte arbitrarie sulla modalità del deposito possono essere pregiudizievoli.

Ovviamente, questa resta una interpretazione dello scrivente, comunque basata sul alcune pronunce giurisprudenziale ma che non esimono il singolo utente dal verificare correttamente la normativa di riferimento e la giurisprudenza più recente in tema.

Buon lavoro

Il Vice Presidente e referente del procedimento telematico del COA di Lagonegro

Avv. Eugenio Di Bisceglie

